

Allegato "B" all'atto

rep. n. 15546

UNIVERSITA' AGRARIA di Nettuno
STATUTO

11087

PREFAZIONE

Premesso che l'Università Agraria di Nettuno é stata riconosciuta persona giuridica con Legge 4 agosto 1894, n. 397 "Ordinamento dei domini collettivi nelle Province dell'ex Stato Pontificio" si ritiene opportuno evidenziare gli elementi principali allo scopo di conseguire una maggiore conoscenza dell'effettiva presenza di diritti collettivi sulle terre di uso civico.

Il principe Don Camillo Borghese il 21 febbraio 1831 con Atto Notaio Argenti acquistò dalla Reverenda Camera Apostolica l'ex feudo di Nettuno con l'obbligo di risolvere il problema degli Usi Civici che i cittadini di Anzio e Nettuno, allora riuniti in un unico Comune, reclamavano su detto feudo.

Si giunse così a due distinte transazioni: la prima tra la Reverenda Camera Apostolica ed il principe Don Marcantonio Borghese che riceveva 114.000 scudi allo scopo di tacitare la popolazione; la seconda il 22 marzo 1859 tra il principe Borghese e la popolazione che ricevevano a titolo di affrancazione dei diritti sulle terre acquistate dal principe Borghese nel 1831, i terreni per altro occupati già nel 1850, nelle contrade ai vocaboli: Scopone, Corridore, Eschieto, Caprioli, Grugnole, Foglino, Selva Piana, Mazzaccetta, Formello, Finocchiarella, Grottacce, Mattone, Sughereto, Casonuccia, Falaschi, Sparviera, Armellino, Seccia, Segneri, Colle Cavalieri o Striscione, Albucceto, Cacamele, Ravenna e Pocacqua. A seguito della separazione dei Comuni di Anzio e Nettuno, la Commissione Cardinali, il 12 dicembre 1857, stabilì che i terreni ricevuti dalla casa Borghese fossero usufruiti per $\frac{1}{4}$ dagli Anziati e per i $\frac{3}{4}$ dai Nettunesi; in seguito il 2 aprile 1859, stabilì che la parte assegnata agli Anziati ricadente nel Comune di Nettuno, dovesse fruirsi dai Nettunesi a titolo di affitto perpetuo (vocaboli Campo Cerreto, Scopone e Seccia).

Il 20 novembre 1858 con Atto Ferri il Capitolo della chiesa Collegiata dei S.S. Giovanni Battista ed Evangelista e l'opera dei Poveri Infermi di Nettuno concessero in enfiteusi perpetua all'Università civica di Nettuno i terreni in vocabolo Zucchetti, Cestroni, Finocchiarella, Seccia, Rovito, Valle, Foglino, Campo di Bove. Il 26 settembre 1896, per effetto della Legge n. 397 del 1894 sui Demani Collettivi, fu istituita l'Università Agraria di Nettuno come Ente autonomo. Dalla relazione dell'Ing. Francesco Malagù si apprende lo stato patrimoniale dell'Università Agraria di Nettuno in quell'epoca:

Dalla transazione con la casa Borghese.....Ha
2657.68.15

Dalla chiesa dei S.S. Giovanni Battista ed Evangelista..Ha



Scopone
Seccia

314.66.00

Dall'Ospedale dei Poveri di Nettuno... Ha 35.26.16

Di proprietà dell'Università Agraria.....Ha 5.56.70

SOMMANO Ha 3013.17.01

Furono dati al Comune di Anzio..... Ha 426.64.21

In seguito di una delimitazione avvenuta in conseguenza di corrosioni marine passarono al Demanio dello Stato.....Ha 22.33.40

Con Atto Calabresi del 28 marzo 1920 l'Università Agraria cedeva alla Sig. Augusta Agostini un terreno in contrada Cadolino di Ha 2.83.20 e riceveva dalla stessa in contrada Foglino Ha 2.33.90

per un totale diHa 0.49.30

Con Atto Colozzi del 9 agosto 1925 l'Università Agraria cedeva alla Sig.ra Adelaide Costanzani in località Campo di Bove Ha 3.70.29 in cambio di uno in località Cretatossa di..... Ha 2.14.99

TOTALE DELLA SUPERFICIE Ha 2561.55.11

In seguito furono espropriati all'Università Agraria di Nettuno Ha 441.44.00 per consentire la realizzazione del Poligono di Tiro e furono avviati dei provvedimenti di assegnazione di terreni e di legittimazione (questi ultimi ancora in corso).

Lo stesso Ing. Malagù, a seguito incarico Commissariale del 1945 realizzò un piano di quotizzazione delle terre che però non ebbe esecuzione per l'ingerenza della Lega dei contadini di Nettuno che le distribuì di propria iniziativa vanificando l'attività commissariale e creando notevoli equivoci fra la popolazione; equivoci che in alcuni casi si sono protratti sino ai giorni nostri, infatti molti occupatori non capirono che tali assegnazioni non avevano e non hanno valore legale dal punto di vista della Legge 16 giugno 1927 n.1766.

Con l'entrata in vigore della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 è stato compilato un primo Regolamento in conformità alle norme in materia di uso civico, riservando il diritto di utenza ai cittadini di Nettuno iscritti nei registri anagrafici del Comune e successivamente altri atti che ne hanno modificato la regolamentazione.

Successivamente in conformità a quanto previsto dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 è stato approvato con delibera consiliare n. 9 del 18 maggio 1995 uno Statuto, che in seguito è stato modificato.

A seguito dell'emanazione delle recenti disposizioni legislative, modificative, integrative e sostitutive ed in particolare in seguito all'entrata in vigore della L. 20 novembre 2017 n. 168, si è ravvisata la necessità di adottare il seguente Statuto al fine di adeguare l'Università Agraria alla nuova natura di persona giuridica di diritto privato

L'Università, in collaborazione con le amministrazioni competenti, svolge le attività necessarie e opportune per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio civico ai fini della sua fruizione da parte dell'intera collettività territoriale di riferimento e per le finalità agrosilvopastorali anche connesse ad attività agricole e zootecniche, secondo la qualità colturale e la destinazione delle terre e la natura dei diritti, nel rispetto del rilievo paesaggistico e ambientale ai sensi dell'art. 142, I comma,

G. Lind. Grampies

lettera h) D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004 e dell'art. 3, VI comma della L. 168 del 20 novembre 2017, n. 168. L'Università cura altresì la tutela dei beni collettivi sotto il profilo dei valori ambientali e naturalistici ed in quanto patrimonio culturale della collettività a valere quali elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali, strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, in quanto componenti stabili del sistema ambientale, come base territoriale di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, in quanto strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale e come fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio della collettività locale degli aventi diritto.

A tale scopo, l'Università provvede:

- a) Alla promozione delle iniziative utili alla proficua gestione dei terreni costituenti il patrimonio alla stessa riferito;
- b) Alla adozione di misure idonee al miglioramento e l'implementazione delle condizioni di fruibilità delle risorse disponibili;
- c) All'efficientamento della gestione amministrativa interna utile allo snellimento delle procedure in un'ottica di interscambio trasparente con l'utenza;
- d) Alla promozione e al sostegno delle iniziative e delle attività agricole e silvo-pastorali;
- e) Alla promozione dello sviluppo turistico delle aree di interesse naturalistico e culturale disponibili, funzionale alla diffusione della conoscenza e del progresso economico-culturale e sociale della collettività locale;
- f) Alla diffusione dei principi della cooperazione e della mutualità, attraverso iniziative sperimentali, divulgative, dimostrative e formative per lo svolgimento di attività integrate in agricoltura ed in tutti i settori affini alla materia agro-silvo-pastorale;
- g) Alla promozione e implementazione della cultura enogastronomica locale mediante attività di supporto e divulgazione delle tradizioni agricole e delle attività imprenditoriali relative;
- h) Alla definizione di partenariati con istituti scolastici, universitari e di formazione utili al miglioramento delle condizioni di conoscenza delle materie ambientali, agronomiche e silvocolturali e di tutte le materie funzionali al progresso culturale della cittadinanza;
- i) Alla ideazione e promozione di percorsi formativi funzionali alla educazione al rispetto ambientali;
- j) Alla promozione di opere di risanamento e riqualificazione di aree in disuso anche mediante gli strumenti dei consorzi e delle cooperative;

k) Alla messa in opera di tutto quanto necessario alla garanzia, alla tutela, allo sviluppo e alla promozione del proprio patrimonio favorendo l'interazione, il godimento e lo sviluppo della collettività locale.

TITOLO II

Beni

Art. 5

Proprietà demaniale

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università Agraria di Nettuno si avvale del complesso dei beni di cui dispone a norma della L. 16 giugno 1927, n. 1766 e del R.D. del 26 febbraio del 1928, n.322.

Il complesso dei beni è costituito dai terreni di proprietà collettiva e dai diritti di uso civico di originaria spettanza pervenuti all'Ente per effetto delle leggi del 24 giugno 1888 n. 5489 e 4 agosto 1894 n. 397 nonché da tutti i beni e i diritti di uso civico, comunque pervenuti e che perverranno a seguito della sistemazione demaniale di cui alla normativa in vigore, nonché in forza di contratti, convenzioni, accordi, sentenze e di tutto quanto utile a trasferire, aggiungendolo al complesso demaniale esistente, un ulteriore bene a disposizione dell'Università Agraria di Nettuno.

Il complesso dei beni demaniali gestiti da questa Università, a seguito della ricognizione demaniale all'uopo disposta, è indicato dettagliatamente nell'elenco che si allega al presente Statuto sottoposto a costante aggiornamento.

Art. 5-bis

Patrimonio

Il patrimonio dell'Università agraria è composto:

- 1- Dai beni mobili e immobili, dai conferimenti in denaro e da ogni altra utilità impiegabile per il perseguimento dei propri scopi;
- 2- Dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Università, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- 3- Dalle elargizioni fatte dagli Enti o da privati con espressa destinazione di incremento del patrimonio;
- 4- Dalla parte delle rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- 5- Da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da altri Enti territoriali o altri Enti pubblici;

Art. 5-ter

Inventario

Di tutti i beni mobili e immobili deve essere redatto un apposito inventario secondo le norme previste in materia.

Il Direttore Generale è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e



G. Chiodi
Sp. Impresario

modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio e del servizio di economato. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato al rendiconto della gestione.

L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi, sono disciplinati da apposito Regolamento nel rispetto dei principi di legge.

Art. 6

Fondo di Gestione

Il fondo di gestione dell'Università è costituito:

- 1- Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Università medesima;
- 2- Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
3. Da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici;
- 4- Dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

Le rendite e le risorse dell'Università saranno impiegate per il funzionamento della Università stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

TITOLO III

Gestione finanziaria

Art. 7

Esercizio finanziario

L'Esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di novembre l'Assemblea degli Utenti approva il bilancio economico di previsione, adottato dal Consiglio di Amministrazione entro i 15 giorni precedenti ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo di quello decorso, previa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di Società di Capitali, ove compatibili.

Gli Organi dell'Università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente o dai membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite

progresse, prima che per il potenziamento delle attività dell'Università o per l'acquisto dei beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione degli utili o degli avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Università, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

CAPO I

Membri

Art. 8

Utenti

Sono utenti dell'Università Agraria di Nettuno:

1- I cittadini naturali del Comune di Nettuno iscritti nella lista degli utenti di questa Università purchè risiedano stabilmente nel Comune di Nettuno da un periodo non inferiore a dieci anni;

2- Quei cittadini iscritti nella lista degli Utenti che avendo risieduto per un periodo superiore a dieci anni nel Comune di Nettuno, abbiano successivamente cambiato la residenza per ragioni di studio o di lavoro, ritornino ad essere residenti nel Comune di Nettuno;

Perdono la qualifica di utente:

1- Gli iscritti che non siano più residenti nel Comune di Nettuno;

2- Gli iscritti che, possessori o legittimari dei terreni di proprietà collettiva o gravati da uso civico, non siano in regola con il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'esercizio dei diritti per due annualità;

All'aggiornamento della lista degli Utenti provvede il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera da adottare in sede di revisione semestrale delle liste da convocarsi per il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Tutti gli iscritti nella lista degli Utenti costituiscono l'Assemblea degli utenti.

ART. 9

Membri della Università

I membri della Università Agraria si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti istituzionali e Partecipanti.

Art. 10.

Fondatore

E Fondatore l'Assemblea degli Utenti dell'Università Agraria di Nettuno, all'uopo rappresentata dal Presidente eletto ed in corso di carica alla data della creazione della presente fondazione;

Art. 11

Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

Possono divenire "Partecipanti Istituzionali" le persone



Spampinato
Spampinato

giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di amministrazione stesso.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla fondazione.

I partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione senza che a ciò consegua potere di decisione nella gestione e/o amministrazione della Fondazione.

La qualifica di Partecipante, Istituzionale e non, è conferita con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I partecipanti devono impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto.

Art. 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi membri l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- Inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- Condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 4 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- Comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- Estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- Apertura di procedure di liquidazione;
- Fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti possono, in

ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e con un minimo di dodici mesi di preavviso.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

CAPO II

Organi

Art. 13

Organi ed Uffici dell'Università

Sono Organi dell'Università Agraria di Nettuno:

- L'Assemblea degli Utenti;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Direttore Generale;
- La Deputazione;
- Il Revisore Contabile;
- Il Collegio dei probiviri;

Art. 14

L'Assemblea degli Urenti

L'Assemblea si compone di tutti gli Utenti iscritti nell'ultima lista degli Utenti aggiornata a valere quale lista elettorale dell'Ente.

All'Assemblea sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1- E' dotata di capacità di autonormazione ex art. 1, co. 1 lettera "b" della L. 168/2017;
- 2- Esercita le competenze attribuite all'Ente dall'art. 3 co.1 lettera "b" punti 1, 2, 3 e 4 della L. 97/1994 nei termini e in conformità della L. 168/2017 art. 3, comma 2, punto 7;
- 3- Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art. 3, co.1 lettera c) della L. 97 del 1994 e per le finalità di cui alla L. 168/2017;
- 4- Al fine di garantire la partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate nel territorio, sede dell'organizzazione, l'Assemblea elegge i membri del Consiglio di Amministrazione a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto;
- 5- Elegge il collegio dei Probiviri scegliendoli tra gli utenti che abbiano i requisiti previsti dall'art. 19 del presente Statuto;
- 6- Approva lo Statuto e le sue modifiche;
- 7- Approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo di ciascun esercizio;

L'Assemblea è convocata dal Consiglio con propria deliberazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare viene dato mediante manifesti da affiggersi nelle piazze principali ed anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Università Agraria.



Libri
Spionibus

Le riunioni dell'Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% degli iscritti nelle liste elettorali. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice qualsiasi sia il numero degli Utenti presenti.

L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta del 20% degli Utenti con diritto di voto relativi all'ultima lista aggiornata. Il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, qualora eletto, o dal Consigliere anziano. I verbali sono redatti dal Direttore Generale e successivamente sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale.

L'Assemblea vota per alzata di mano e ai fini di una corretta conta dei voti espressi, prima di ciascuna votazione vengono nominati n. 3 o 5 scrutatori che riferiscono, al termine di ciascun espressione di voto, il numero di voti contrari, favorevoli o astenuti.

Le deliberazioni assunte in conformità al presente Statuto e alla Legge sono vincolanti per tutti gli utenti, indipendentemente dalla presenza, assenza o astensione alle singole adunanze.

Art. 14-bis

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea, 8 (otto) di maggioranza e 4 (quattro) di minoranza ed uno con funzioni di Presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 5 (cinque) anni, salvo revoca da parte dell'Assemblea in prima convocazione, alla presenza del 50% degli iscritti.

Il Consiglio di amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza dei membri. La presenza del Presidente vale ai fini della costituzione ed operatività del Consiglio.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, compreso quello del Presidente, in caso di parità prevale il voto del Presidente;

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altro caso di vacanza dalla carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i la cui nomina deve essere ratificata dall'Assemblea all'uopo convocata entro quindici giorni dalla causa della decadenza dalla carica e che rester(a)/anno in carica sino alla scadenza del mandato concesso al Consiglio di Amministrazione.

In caso di convocazione delle elezioni, il Consiglio resta in

carica limitatamente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione dei nuovi eletti. Entro il mese di dicembre del quarto anno di consiliatura, il Consiglio fissa la data delle elezioni e provvede alla convocazione dell'Assemblea degli utenti da tenersi entro i successivi sei mesi

All'esito delle nuove elezioni, il Consiglio è validamente composto, quanto alla maggioranza, dai membri della lista che abbia ottenuto più voti legata al soggetto candidato alla carica di Presidente, oltre allo stesso Presidente;

Quanto alla minoranza: i candidati alla carica di presidente legati alle liste rimaste sconfitte, ma che abbiano ottenuto più voti; in caso di un numero liste perdenti inferiore a quattro, costituiranno la minoranza, oltre ai candidati alla carica di presidente rimasti sconfitti, i consiglieri legati alle medesime liste e che abbiano ottenuto il maggior numero di voti personali.

I membri costituenti la minoranza del Consiglio di Amministrazione potranno essere espressi, nei modi indicati nei punti che precedono, purchè la lista rimasta sconfitta abbia comunque ottenuto almeno il 10% dei voti validi espressi nell'ultima elezione;

Il Consiglio eletto entra in carica dopo 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle elezioni.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obbiettivi e i programmi dell'Università proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione medesima. In particolare provvede a:

- Presentare il bilancio di previsione e il conto consuntivo di ciascun esercizio ai fini della approvazione da parte dell'Assemblea degli utenti;
- Redigere ed approvare i programmi annuali di gestione, le relazioni previsionali e programmatiche i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche rilevanti;
- Attuare i programmi di gestione e posa in essere tutte le attività, iniziative e tutti i piani per la corretta, completa ed efficiente gestione della proprietà collettiva e del patrimonio dell'Università Agraria:
- Predisporre i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
- Proporre le variazioni di bilancio;
- Nominare il revisore contabile su proposta del Presidente;
- Approva i Regolamenti:

- a) Per l'amministrazione del patrimonio;
- b) Per l'esercizio degli usi collettivi di godimento dei beni della comunità;
- c) Per l'applicazione di sanzioni per la violazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- d) Per gli incarichi e gli affidamenti per gli interessi



Giuseppe
Giulio

dell'intera collettività:

- Convocare l'Assemblea degli Utenti;
- Deliberare sull'accensione di prestiti, mutui o finanziamenti utili alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;
- Deliberare lo svincolo delle somme vincolate nel fondo fruttifero a specifica destinazione ex art. 8-bis L. R. 9/2017, nonché lo svincolo delle somme già vincolate a favore della Regione Lazio e giacenti sul relativo conto titoli tenuto in forza del contratto di tesoreria;
- Affidare a terzi, mediante convenzioni, contratti, accordi e/o concessioni, la gestione del territorio, dei beni e della proprietà collettiva al fine di potenziarne la gestione e favorire lo sviluppo sociale ed economico della collettività nettunese nel rispetto della destinazione originaria dei beni impiegati e a garanzia della predominante esigenza di tutela dei diritti di uso civico cui l'Ente è destinato;
- Concludere accordi e/o convenzioni con Enti sovraordinati, quali Comune, Regione e/o Ministeri, Università, Istituti al fine di eseguire progetti e/o piani di gestione e sviluppo deliberati oggetto di gestione consigliare;
- Delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- Nominare Partecipanti e Partecipanti Istituzionali;

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno cinque giorni prima della data fissata per il Consiglio.

L'avviso di convocazione deve contenere ordine del giorno, il luogo e l'ora. Nei casi di urgenza, il Consiglio può essere convocato con qualsiasi mezzo adatto a dare pronta comunicazione al destinatario.

Consigliere con preavviso di due giorni.

Il Consiglio è validamente costituito anche quando, in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o da persona dallo stesso designata.

Le sedute, salvo diversa disposizione motivata, sono pubbliche.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Direttore Generale. La materiale redazione del verbale di ciascuna seduta può essere curata da un soggetto, amministrativo, all'uopo incaricato o da un Consigliere per la sola seduta consigliare indetta.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la

discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificatisi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Direttore.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede istituzionale o altrove ne facciano richiesta scritta almeno sei Consiglieri.

I Consiglieri rappresentano la comunità degli Utenti ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di voto e di opinione. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente eseguibili quando l'argomento trattato o l'urgenza della determinazione lo richiedano.

Al termine di ogni seduta, o al massimo entro tre giorni dalla chiusura della seduta consigliare, le deliberazioni e i loro allegati, unitamente al verbale di consiglio sono pubblicate sul sito dell'Università Agraria di Nettuno;

Le deliberazioni del Consiglio dell'Università Agraria di Nettuno possono essere impugnate dinanzi al Tribunale ex art. 25 c.c.

Ogni Consigliere ha il diritto, secondo quanto stabilito nel Regolamento, di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, presentando all'esame dello stesso, interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione.

Ogni consigliere, con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici notizie utili all'espletamento del proprio mandato.

Il Consigliere ha l'obbligo di riserbare il segreto sulle informazioni riservate assunte nell'espletamento del proprio mandato;

Ogni consigliere ha il diritto di ricevere un gettone di presenza pari al 50% di quello previsto per i Consiglieri Comunali del Comune di Nettuno vigenti, s.m.i.

Su espressa richiesta, ogni consigliere può rinunciare al proprio gettone di presenza.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Presidente, sono presentate al protocollo dell'Ente direttamente dall'interessato e non sono revocabili. Il Consiglio, nella prima adunanza utile provvederà alla cooptazione del Consigliere in sostituzione del Consigliere dimissionario da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea.

In caso di dimissioni presentate contemporaneamente da sette consiglieri, sotto forma di mozione di sfiducia, il Consiglio è da ritenersi sciolto, Il Presidente e il Consiglio decadono e il Direttore generale avvierà le procedure per l'indizione di nuove elezioni.



Scab. Giuseppe

Svolgimento delle elezioni

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e dunque per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Proviviri si svolgono secondo le seguenti disposizioni:

- Il Consiglio di Amministrazione è eletto dagli Utenti in un'unica tornata elettorale, appositamente convocata, mediante avviso pubblico, in un giorno festivo compreso tra il 30 aprile e 15 giugno, dalle ore 7:00 alle ore 22:00;
- Le elezioni per il rinnovo del Consiglio si svolgono secondo il sistema maggioritario;
- La lista o le liste di candidati al Consiglio deve recare il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente e il programma amministrativo da pubblicare sul sito dell'Università Agraria di Nettuno;
- Le singole liste sono presentate al protocollo dell'Università Agraria di Nettuno entro il 5° sabato antecedente la data delle elezioni mediante modulo, all'uopo predisposto dalla segreteria dell'Università stessa, recante il contrassegno della lista, il nome o il motto della stessa, il programma elettorale, i nomi dei candidati alla carica di consigliere e di quello alla carica di Presidente nonché di n. 50 firme di utenti, autenticate dal Segretario Comunale o da un Notaio del circondario ove ha sede l'Università Agraria;
- Ogni lista deve essere composta da un numero di candidati non superiore né inferiore al numero dei consiglieri da eleggere;
- Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi;
- Ogni lista è identificabile mediante un contrassegno e a ciascuna lista è collegato un candidato alla carica di presidente;
- L'elezione si svolge presso tre seggi elettorali allestiti per l'occasione secondo le modalità disposte dal Consiglio, ciascuno composto da un presidente e tre scrutatori, uno dei quali con funzione di segretario all'uopo nominato dal Presidente di seggio all'atto dell'insediamento del seggio;
- La composizione del seggio elettorale è affidata all'estrazione dei nominativi del Presidente e degli scrutatori dalle liste all'uopo istituite;
- Ciascun elettore ha diritto di votare per l'intera lista legata al candidato alla carica di Presidente, segnandone il relativo contrassegno, ovvero un candidato alla carica di consigliere;
- E' eletto Presidente il candidato legato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità, ai fini della elezione del Presidente, sono considerati validi i soli voti della lista a cui lo stesso era legato, escluse le preferenze;
- A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si

intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di consigliere ad essa collegato;

- La votazione è valida indipendentemente dal quorum elettorale raggiunto;

- In caso di decesso del candidato alla carica di presidente, intervenuta dopo la presentazione delle liste e prima del giorno fissato per le elezioni si procede al rinvio delle elezioni entro centoventi giorni dal decesso, seguendo la medesima procedura di presentazione delle liste sopra descritta. La data delle nuove elezioni è comunque fissata dal Consiglio uscente.

- Successivamente alla conclusione delle elezioni, il Direttore Generale verifica la eleggibilità dei candidati risultati vincitori dalle elezioni ed in caso di comprovata ineleggibilità di uno o alcuno dei candidati alla carica di consigliere, provvede con atto formale immediatamente esecutivo alla nomina a consigliere eletto, del consigliere escluso che abbia ottenuto il maggior numero dei voti;

- In caso di ineleggibilità del Presidente candidato, decade la lista o le liste allo stesso collegata/e con conseguente elezione del candidato alla carica Presidente legato alla lista sconfitta ma che abbia riportato, tra gli sconfitti, il maggior numero di voti. Ne provvede il Direttore Generale con atto formale immediatamente esecutivo, adottato all'esito della tornata elettorale e al momento della dichiarazione delle elezioni.

Per potersi candidare come consigliere di amministrazione dell'Ente si dovrà essere iscritti alle liste elettorali del Comune di Nettuno alla data di indicazione delle elezioni.

Per poter partecipare alle votazioni dovrà essersi iscritti quali utenti dell'Ente almeno sei mesi prima della data delle elezioni.

Art. 14-quater

Ineleggibilità

Non sono eleggibili a Consigliere Universitario:

1. gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione sul territorio del Comune di Nettuno e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
2. i funzionari e gli impiegati del Comune di Nettuno, della Regione e dello Stato che hanno vigilanza sull'Università Agraria;
3. coloro che ricevono uno stipendio o salario dall'Università Agraria;
4. coloro che hanno il maneggio del denaro dell'Università Agraria o non ne hanno ancora reso conto;
5. coloro che hanno lite pendente con l'Università Agraria;
6. gli amministratori universitari dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giurisdizionale nei confronti dell'Università medesima, anche se estinta la pena;
7. I magistrati aventi giurisdizione sul Comune di Nettuno



pubb. Giampico

8. Coloro che hanno perduto la qualifica di Utente.

Art. 15

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è eletto ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo precedente contestualmente all'elezione dei consiglieri ed entra in carica dopo dieci giorni dall'avvenuta proclamazione da parte del presidente di seggio e del Presidente uscente.

In caso di morte, dimissioni volontarie, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Vice-Presidente ove nominato, oppure dal Consigliere più anziano, per un periodo massimo di sei mesi. Scaduto tale termine, entro il decimo giorno successivo alla scadenza è convocato il Consiglio per l'indizione delle nuove elezioni. In caso di inerzia, il Consiglio è sciolto di diritto. Il Direttore Generale provvede all'indizione delle nuove elezioni nei successivi 30 giorni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti. Svolge inoltre i seguenti compiti:

- Rappresenta legalmente l'Università Agraria di Nettuno e può agire o resistere innanzi ad ogni autorità amministrativa e giurisdizionale;
- Esegue le delibere del Consiglio e firma gli atti prodotti dall'Università Agraria;
- Dirige e coordina l'attività politico amministrativa dell'Università Agraria di Nettuno;
- Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'Università Agraria presso Enti, aziende ed istituzioni;
- Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dallo stesso;
- Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici dell'Università Agraria;
- Può delegare ai membri del Consiglio e al Direttore Generale l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che il presente Statuto non abbia già loro attribuito;
- Adotta i provvedimenti urgenti a tutela del patrimonio collettivo;
- Promuove, anche tramite il Direttore Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività e proprietà dell'Università Agraria;
- Compie atti conservativi dei diritti dell'Università Agraria;
- Stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute e dispone le convocazioni per Consiglio;
- Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al

Consiglio;

- Stipula i contratti e presiede agli incanti;
- Può attribuire ai dipendenti dell'Università Agraria o al personale esterno, responsabilità gestionali per l'attuazione degli obbiettivi fissati dagli organi dell'Università Agraria previa deliberazione a maggioranza del Consiglio;
- Vigila e sovrintende sull'attuazione e sull'osservanza dei regolamenti per l'esercizio degli usi civici nel demanio collettivo applicando ai trasgressori le sanzioni all'uopo previste;
- Può nominare un vicepresidente tra i deputati. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge;
- Nomina e revoca i membri della Deputazione agraria;
- Nomina e revoca il Direttore generale;

Al Presidente è concessa un'indennità di carica nella misura massima del 50% dell'indennità prevista per il Sindaco del Comune di Nettuno, deliberata a maggioranza dal Consiglio. Il Presidente può in ogni tempo rinunciare alla propria indennità di carica;

Al Vicepresidente è riconosciuta un'indennità di carica pari al 50% di quella spettante al Presidente;

Il presidente cessa dalla carica:

- Per morte;
- Dimissioni volontarie;
- Mozione di sfiducia deliberata dalla maggioranza dei membri del consiglio riunito in perfetta costituzione e con la presenza di tutti i componenti;
- Per sopraggiunta ineleggibilità o incompatibilità non rimossa;

Ognuna delle descritte condizioni determina lo scioglimento del Consiglio, di talché il Direttore Generale provvede ad indire nuove elezioni.

Art. 15 Bis

Attribuzioni di sovrintendenza- coordinamento e gestione del personale

Il Presidente è il capo del personale. Esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direzione e controllo dell'ufficio;

Autorizza le missioni del personale

Autorizza le prestazioni straordinarie del personale:

Adotta provvedimenti di mobilità interna ai servizi e agli uffici, in osservanza degli accordi decentrati;

Autorizza i congedi e i permessi al personale:

Provvede alla contestazione degli addebiti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari fino al licenziamento:

Esercita il potere sostitutivo nei casi accertata inefficienza ed inefficacia dei livelli sottordinati;

Esercita la vigilanza e il controllo di tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere dall'apparato universitario, sia nella fase di preparazione e formazione

che in quella conclusiva e finale, attraverso gli strumenti del controllo di gestione;

Provvede all'emanazione di direttive ed ordini;

Concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;

Art. 16

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale dell'Università Agraria, nominato dal Presidente, è organo dell'Ente in quanto destinato a garantire la continuità amministrativa e contabile dell'Università Agraria, in forza delle sue prerogative e competenze professionali, è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Il Direttore Generale è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione generale dell'attività dell'Ente anche attraverso il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi interessati, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli.

Il Direttore Generale dell'Università Agraria di Nettuno è dotato di particolari capacità di indirizzo nelle materie giuridiche e amministrative: per aver ricoperto la carica di Segretario Generale, anche in un'altra Università Agraria o di altro Ente esponentiale per almeno tre anni od essere in possesso di un titolo di studio di laurea magistrale in materie giuridiche od economiche;

Il Direttore Generale:

- Svolge i compiti di assistenza amministrativa e giuridica agli organi dell'Università Agraria;
- Sovrintende allo svolgimento delle funzioni amministrative dell'Ente e ne coordina le attività;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione curandone la verbalizzazione;
- Formalizza e certifica la volontà dell'Ente mediante scritture private, convenzioni e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- Cura l'attuazione dei provvedimenti;
- Provvede all'istruttoria delle deliberazioni e ai relativi atti esecutivi
- Partecipa alle riunioni del Consiglio;
- Esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente;
- Roga i contratti nell'interesse dell'Ente;

Nell'ambito delle proprie competenze provvede autonomamente.

Art. 16-bis

Competenze amministrative

Il Direttore Generale è responsabile della direzione degli Uffici e Servizi, nonché dei programmi specifici o dei progetti loro affidati.

Adotta atti interni di carattere organizzativo-gestionale o anche generali e a rilevanza esterna sia negoziali che a contenuto vincolato, neutri e necessitati che in via esemplificativa si indicano:

- Ordinazione di beni e servizi nei limiti delle somme previste in bilancio;
 - Liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - Emanazione o sottoscrizione di provvedimenti autorizzativi tipici necessitati, anche a rilevanza esterna;
- Predisposizione di proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio;
- Formulazione degli schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi;
 - Organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;
 - Adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e i provvedimenti per i quali abbia ricevuto delega;
 - Liquidazioni di compensi e indennità previsti da leggi e o regolamenti;
 - Cura della fase istruttoria di tutti i provvedimenti e le deliberazioni che dovranno essere adottati dagli organi dell'Ente;
 - Cura, in conformità alle direttive del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni e dei Provvedimenti esecutivi ed esecutori;
 - Adotta i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni;

Art. 16-ter

Attribuzioni consultive

Il Direttore Generale partecipa a commissioni di studio interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Presidente, esterne all'Ente;

Esprime di propria iniziativa o su espressa richiesta, pareri formali e rilascia consulenze propositive agli organi dell'Ente, in ordine alle aree di intervento e alle attività da promuovere con criteri di priorità.

Formula e sottoscrive il parere di legittimità da inserire nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 16-quater

Attribuzioni di garante della legittimità

Partecipa, anche mediante un proprio delegato, alle sedute del Consiglio di Amministrazione curandone la verbalizzazione;

Autorizza il rilascio di copie, permessi e informazioni;

Attesta l'esecutorietà dei provvedimenti deliberativi;

Riceve l'atto di dimissione del Presidente.

Ove per condizioni professionali, prerogative tipiche e specialistiche connesse o collegate alla figura professionale e/o ruolo ricoperto in altra sede o incarico, anche sopraggiunto, al Direttore Generale fosse impedito lo

svolgimento di alcune funzioni previste dallo statuto, salva in ogni caso la revoca o le dimissioni dall'incarico, le funzioni incompatibili o impediti, saranno svolte dal Presidente. Di tale condizione sarà data comunicazione al Consiglio e formalizzata in sede di nomina del Direttore Generale, ovvero con separato atto da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento dell'incarico già conferito.

Art. 17

La Deputazione Agraria

Il Presidente nomina i membri della Deputazione Agraria nel numero di 3 (tre) tra cui il Vicepresidente, e né da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione.

La Deputazione Agraria è composta dal Presidente e da tre Assessori. I Deputati devono essere in possesso di competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Essi non devono avere tra loro o con il Presidente rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e di coniugi.

La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Assessore. Il Consigliere, che assume la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.

La Deputazione Agraria rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Universitario.

I singoli membri della Deputazione cessano dalla carica per incompatibilità, per dimissioni o per revoca.

Il Presidente, in caso di cessazione della carica di uno dei membri della Deputazione, provvede alla sua sostituzione non oltre il termine di 10 giorni.

Ai membri della Deputazione Agraria può essere concessa un'indennità mensile di funzione pari al 50% per il Vice Presidente e del 20% per i Deputati, di quella corrisposta al Presidente.

Art.17-bis

Competenze

La Deputazione Agraria è l'organo d'attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Presidente nell'Amministrazione dell'Università Agraria ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Alla stessa competono tutti gli atti amministrativi che, dalla legge e dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Presidente ed al Direttore Generale.

Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, né attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso.

Alla Deputazione Agraria vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:

- assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
- formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoposte al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale del Conto Consuntivo;
- predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle Leggi e dallo Statuto;
- delibera in materia di regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, di dotazioni organiche e relative variazioni;
- ha compiti di pianificazione nell'ambito delle assunzioni;
- nomina le Commissioni di gare o di concorso e procede alle altre nomine politiche non diversamente assegnate dalla Legge;
- dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio:
- approva le affrancazioni dei canoni di terreno;
- approva le alienazioni dei terreni sulle indicazioni consiliari;
- approva i progetti dei lavori, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio:
- approva gli storni di stanziamento da capitoli di spese correnti ed adotta le variazioni di bilancio in caso d'urgenza;
- approva le deliberazioni che precedono la stipulazione di contratti;
- approva i ruoli di contribuenza e delibera in materia tariffaria, nel rispetto dell'ambito di competenza consiliare:
- approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario;
- predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio;
- adotta, su parere dell'apposita Commissione, i provvedimenti disciplinari e di sospensione dalle funzioni non riservati ad altri organi;
- delibera l'erogazione di contributi;
- fissa, ai sensi del Regolamento e di accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- è, altresì di competenza della Deputazione Agraria l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 17-ter

Funzionamento

La Deputazione Agraria si riunisce su convocazione del

Presidente ogni qualvolta si rende necessario o il Presidente lo giudichi opportuno.

Nel caso d'assenza del Presidente la Deputazione è presieduta dal Deputato al quale il Presidente abbia conferito l'incarico di Vicepresidente.

La Deputazione Agraria è validamente riunita, quando sia presente la maggioranza dei propri membri e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

Le sedute della Deputazione Agraria non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, Consiglieri, dipendenti, Revisore dei Conti, esperti, tecnici e funzionari invitati, da chi presiede, a riferire su particolari problemi.

Art. 17-quater

Decadenza

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente la Deputazione Agraria decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Deputazione Agraria rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente.

Sino alle predette elezioni le funzioni di Presidente sono svolte dal

Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata nei sensi di legge.

I singoli membri della Deputazione Agraria possono decadere:

1. per revoca da parte del Presidente;
2. per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità previste dallo Statuto;
3. per il mancato intervento a tre sedute consecutive della Deputazione Agraria senza giustificato motivo.

Il presidente provvede a data comunicazione di quanto sopra al Consiglio Universitario ed a procedere ad una nuova nomina.

Art. 18

Revisore contabile

Le funzioni di revisore contabile sono svolte da un revisore dei Conti. Il revisore è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Dura in carica tre anni, è revocabile a fronte di tre inadempienze ed errori professionali formalmente contestate. Può essere rinominato una sola volta.

Al Revisore spetta di redigere la relazione al bilancio.

Il Revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo della gestione. A tal fine ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio e amministrazione senza diritto di voto.

Ha altresì diritto di accedere agli atti e ai documenti dell'Università Agraria di Nettuno.

Esprime i pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti correlati e sulle variazioni di bilancio.

Al Revisore é demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto sulle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consigliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, la quale contiene i rilievi e le proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Il Revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie al proprio dovere secondo quanto previsto dall'art. 1710 c.c., riferendo immediatamente al Presidente e al Direttore Generale di eventuali e accertate irregolarità di gestione dell'Università.

In ordine ai suoi requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti di decadenza e revoca, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 c.c.

Al Revisore compete un compenso per l'opera prestata da determinarsi in sede di nomina.

Art. 19

Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri, è eletto dall'Assemblea degli Utenti nella stessa tornata elettorale fissata per l'elezione dei membri del Consiglio.

Ogni elettore, su una scheda di colore diverso all'uopo predisposta, potrà esprimere fino a tre preferenze e saranno eletti i tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Le candidature devono essere presentate entro i tempi previsti per la presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione mediante modulo sottoscritto da 35 persone e corredato da autocertificazione del possesso dei requisiti necessari alla carica.

Possono ricoprire il ruolo di membri del collegio dei Proviviri i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Che siano residenti nel comune di Nettuno, senza soluzione di continuità, da almeno 20 anni;
- Che siano iscritti nella lista degli Utenti da almeno 10 anni;
- Che non abbiano pendenze penali, civili, amministrative o contabili con l'Ente né abbiano mai avuto contenziosi di qualsiasi natura anche se conclusi, estinti o prescritti;
- Che non si trovino in condizioni di incompatibilità, ineleggibilità o incandidabilità previste per la carica di consigliere;
- Che non ricoprano alcun ruolo all'interno dell'Ente, ovvero non siano componenti del Consiglio, di amministrazione o Revisore Contabile, o dipendenti o collaboratori a qualunque titolo dell'Ente, ovvero ancora non siano in alcun rapporto di affari, né di partenariato né altresì a capo di Enti,

amministrazioni, o altre figure o istituzioni che partecipino, anche indirettamente allo scopo dell'ente fondazione;

- Che non abbiano contribuito alla realizzazione a specifici progetti per l'Ente, né che vi abbiano contribuito a qualunque titolo anche indirettamente;

- Che non siano legati da rapporti di parentela, entro il quarto grado con i componenti degli organi dell'Ente;

- Che abbiano sempre tenuto una condotta retta e irreprensibile o abbiano manifestato particolare interesse per il patrimonio collettivo mediante atti o azioni meritevoli di encomio e alta considerazione, ovvero per essere dotati di particolare autorità morale;

Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti al Collegio dei Probiviri, alla presenza del Direttore Generale, quello che dei tre ha ottenuto il maggior numero dei voti convoca gli altri due eletti per la nomina del Presidente.

E' nominato presidente quello che dei tre avrà ottenuto più voti, in caso di pariti è nominato Presidente il più anziano di età.

All'esito dello scrutinio per la nomina del Presidente, il Direttore Generale, verificata la regolarità della procedura e accertata l'assenza delle condizioni di incompatibilità, emette formale presa d'atto del costituito Collegio dei Probiviri attestandone l'insediamento.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni.

I Probiviri hanno diritto ad un rimborso spese ogni qualvolta siano intervenuti nelle occasioni in cui sia necessaria la loro presenza; la competenza per la determinazione dell'importo del rimborso spese è del consiglio di amministrazione.

In caso di morte, rinuncia o dimissione dalla carica, il componente o i componenti morti, rinunciatarì o dimissionari saranno sostituiti dai candidati risultati non eletti. Se a cessare dalla carica è il Presidente del Collegio, entro dieci giorni dalla sua sostituzione, il più anziano dei tre convocherà il Collegio per nominarne il nuovo Presidente.

In caso di assenza di candidati non eletti, il Direttore Generale provvede, entro dieci giorni dalla causa di cessazione dalla carica, ad indire nuove elezioni per la nomina dei componenti del nuova Collegio, mediante formale convocazione dell'Assemblea degli Utenti nei modi e nelle forme previste dal presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri:

- Controlla il rispetto delle norme statuarie, etiche e deontologiche degli organi dell'Ente, dei suoi membri e degli Utenti;

- Dirime le controversie nascenti tra gli organi, i componenti degli organi, tra i membri, tra i membri e gli organi, nonché tra gli Organi e gli utenti, tra i membri e

gli Utenti e tra gli utenti tra loro, escluse le controversie che per legge devono essere devolute all'autorità giudiziaria;

- Controlla la corretta gestione del patrimonio collettivo;

Il Collegio dei Proviviri è organo indipendente e subordinato soltanto alla legge e al presente Statuto.

Agisce in maniera indipendente o convocato da chi vi abbia interesse. Esamina le questioni sottoposte e giudica secondo equità, in via arbitrale irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo il proprio insindacabile giudizio al Consiglio di Amministrazione che adotterà gli opportuni provvedimenti.

Per il completo esercizio della funzione del Collegio, i proviviri possono accedere in ogni momento ai documenti, atti e provvedimenti dell'Ente a semplice richiesta garantendo la riservatezza di quanto appreso, letto, visto o sentito nel corso dell'espletamento delle funzioni.

Il Presidente del Collegio dei Proviviri può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

ART. 20

Impiegati

L'Università Agraria di Nettuno, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti attribuitele.

Nell'Organizzazione e gestione del personale, l'Università Agraria tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva del lavoro relativa alla forma giuridica assunta dalla Università Agraria in forza del presente **Statuto**.

TITOLO V

ORDINAMENTO DELL'UNIVERSITA'

Art. 21

Ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità degli amministratori

Non possono essere eletti amministratori dell'Ente:

- Chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l'amministrazione dell'Ente;

- Il Presidente, gli Amministratori, i dirigenti e funzionari della Provincia di Roma;

- I componenti gli organismi di giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale, provinciale e territoriale;

- Il Comandante della Stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell'Ente, ovvero in quello in cui l'Ente ha la propria sede istituzionale;

- Il Prefetto e il Vice Prefetto della provincia di Roma;
 - Il Segretario del Comune in cui ha sede istituzionale l'Ente;
 - Il sindaco in carica del Comune in cui ha sede istituzionale l'Ente, nonché quello in cui si trovano beni dell'Ente;
 - I ministri di culto che esercitano il proprio ministero nel territorio del Comune di Nettuno;
 - I membri del collegio dei probiviri, i componenti il collegio dei revisori in carica o il revisore che abbia già svolto, nella precedente consiliazione, incarico professionale per l'Ente;
 - Gli assessori, i Consiglieri comunali, i dirigenti e i funzionari del Comune di Nettuno o del Comune in cui si trovino i beni dell'Ente;
 - I dipendenti dell'Ente;
 - Coloro che siano parte in un procedimento nei confronti dell'Ente e dunque abbiano una lite pendente con l'Università Agraria di Nettuno;
 - Gli amministratori universitari dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giurisdizionale;
 - Coloro che abbiano perduto la qualifica di utente;
- Sono incompatibili con la carica di amministratori
- Il candidato eletto moroso nei confronti dell'Ente che non provvede entro un mese a sanare la propria posizione;
- Sono incandidabili:
- Coloro che non siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Nettuno;
- Coloro che alla data della candidatura si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità sopra elencate;

Art. 22

Dipendenti

L'Università Agraria, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuitele.

L'attribuzione ai propri dipendenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente è rimessa al Presidente, in qualità di capo del personale e responsabile dell'azione amministrativa, mediante atto formale ed in relazione agli indirizzi politico-amministrativi della gestione incaricata.

Nell'organizzazione e gestione del personale, l'Università Agraria tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro applicabile ai dipendenti degli Enti di diritto privato.

TITOLO VI

CONVENZIONI E CONTRATTI

Art. 22 bis

Convenzioni

Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l'amministrazione universitaria può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, con il Comune di Nettuno, con Organi regionali, con Istituti Universitari, con Ministeri, Istituti di ricerca o Cooperative di Utenti che non siano già Partecipanti della fondazione.

La convenzione è stretta da un accordo tra le parti, avente forma scritta e contenente modalità, tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione, impostata e definita sulla scorta di opportune conferenze di servizi tra le parti interessate e sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

La stipulazione della convenzione è infine affidata al Direttore Generale.

Art. 23

Consorzi

Per la gestione associata di uno o più servizi, l'Università Agraria può costituire con altre Università Agrarie o con altri Enti, anche Enti Locali, un Consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste dalla Legge e ove compatibili.

A tal fine, l'Assemblea degli Utenti delibera a maggioranza degli intervenuti la convenzione tra le parti interessate e lo Statuto del nuovo ente.

La composizione e il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla Legge e dal proprio Statuto.

Art. 24

Accordi di programma

L'amministrazione universitaria può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali, delle Università Agrarie o di altri soggetti, sia pubblici che privati, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Art. 25

Colture in compartecipazione

Al fine di favorire lo sviluppo del territorio amministrato e per incentivare la produzione cerealicola, foraggera e di altri prodotti agro-silvo-pastorali, l'Università Agraria di Nettuno può stipulare accordi di compartecipazione con singoli utenti o cooperative di utenti nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO VII

TESORERIA UNIVERSITARIA

Art. 26

Il Tesoriere

Alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese ordinate dall'Università provvederà il Tesoriere.

Il servizio di Tesoreria è affidato, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad un istituto di Credito avente filiale o agenzia sul Territorio del Comune di Nettuno:

Art. 27

Contratto di tesoreria

Il contratto di tesoreria dovrà indicare:

1. le operazioni attinenti al servizio;
2. la durata;
3. il compenso per il servizio;
4. l'elenco dei documenti che l'Amministrazione è tenuta a trasmettere al Tesoriere;
5. l'elenco dei documenti che il Tesoriere è obbligato a tenere;
6. le modalità di riscossione e di pagamento;
7. le modalità di custodia dei titoli e della riscossione delle cedole;
8. i termini per la presentazione del Conto Consuntivo;
9. la costituzione della cauzione e garanzia del servizio e quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia di Tesoreria per gli Enti pubblici.

L'Università Agraria, ove la sua organizzazione lo consenta, potrà prevedere oltre al servizio di Tesoreria, già disciplinato dal presente Statuto, la possibilità di un servizio di cassa autonomo per le riscossioni e i pagamenti con l'utilizzo di metodologie informatiche di incasso e pagamenti diverse dal contante le cui modalità di svolgimento verranno disciplinate tramite il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Il servizio potrà essere svolto con collegamento diretto tra il servizio ragioneria dell'Ente ed il cassiere o Tesoriere.

Per quanto riguarda le modalità di applicazione del servizio si rinvia al Regolamento di Contabilità di cui l'Ente è dotato.

TITOLO VIII

PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Art. 28

Istanze, proposte e petizioni

Gli Utenti, singoli o associati, possono presentare all'Università Agraria di Nettuno, proposte di intervento per il miglior impiego, utilizzo, sfruttamento e tutela del patrimonio collettivo.

Ogni singola proposta dovrà essere fatta pervenire in forma scritta, assunta al protocollo dell'Ente, a mani, via mail o per raccomandata A/R, indirizzata al presidente dell'Università Agraria di Nettuno presso la sede legale della stessa.

Il Presidente affiderà le istanze alle determinazioni del Consiglio di amministrazione per l'adozione dei provvedimenti

conseguenti, sentito il parere del Direttore Generale.

Le determinazioni assunte in sede consigliare e corredate dal parere del Direttore Generale dovranno essere comunicate alla parte proponente ed in caso di rigetto, allegata relativa motivazione.

Art. 29

Conservazione dei diritti

La fondazione Università Agraria di Nettuno conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali l'Ente originario era titolare.

TITOLO IX

Art. 30

Norma transitoria

Lo Statuto Universitario, adottato ai sensi di Legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio universitario.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, cessa ogni norma del precedente statuto.

Il presente Statuto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Universitario in carica, il quale, nei 20 giorni successivi provvederà a convocare l'Assemblea degli utenti per l'approvazione definitiva dello stesso assunta a maggioranza dei partecipanti.

L'Assemblea degli Utenti sarà convocata mediante affissione di pubblico invito nelle principali Piazze del Comune di Nettuno, mediante pubblicazione di invito all'albo pretorio dell'Università Agraria con specificazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione.

Con l'approvazione del presente Statuto, alla presenza di un Notaio all'uopo incaricato, l'Assemblea degli utenti legittima contestualmente, ratificandone l'incarico, gli organi della costituenda fondazione accettando la disciplina transitoria all'uopo prevista.

Con l'approvazione del presente Statuto resta in carica, sino alla scadenza naturale del mandato il Consiglio eletto, il Revisore Contabile e il Segretario Generale che assume, di conseguenza, le vesti e il ruolo del Direttore Generale e la Deputazione Agraria.

Luigi Principato

